

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 17-04-2001
REGIONE BASILICATA

INTRODUZIONE E DISCIPLINA DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE E
DELL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA. NORME PER LA REDAZIONE DI TESTI UNICI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 26 del 21 aprile 2001

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge stabilisce e disciplina l'introduzione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) nell'iter di formazione degli atti normativi e amministrativi della Regione Basilicata.
2. L'adozione dell'AIR è diretta a favorire il perseguimento di obiettivi di:
 - a) miglioramento della qualità dei processi decisionali;
 - b) trasparenza dei procedimenti di formazione degli atti,
 - c) valutazione dei costi e degli effetti dell'attività amministrativa,
 - d) tutela degli interessi degli amministrati.
3. L'applicazione dell'ATN è finalizzata a perseguire esigenze di:
 - a) semplificazione legislativa e regolamentare;
 - b) delegificazione, deregolamentazione, autoregolamentazione,
 - c) riordino e coordinamento automatico delle normative vigenti.

ARTICOLO 2

Analisi di impatto della regolazione

1. L'AIR è uno strumento tecnico - amministrativo, che accompagna la relazione illustrativa degli schemi di atti legislativi e regolamentari da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organi competenti.
2. L'AIR prende in esame lo schema di provvedimento dal punto di vista esclusivamente tecnico, avendo riguardo:
 - a) all'opportunità dell'intervento regolatorio ed alle possibili opzioni alternative;
 - b) all'adeguatezza degli strumenti amministrativi prescelti;
 - c) al contesto normativo di riferimento;
 - d) agli obiettivi e ai destinatari dell'atto;
 - e) agli oneri ed ai vincoli previsti per l'amministrazione e per i soggetti interessati;
 - f) alla congruità dei mezzi attivabili in rapporto ai risultati attesi;
 - g) alla fattibilità procedurale ed organizzativa della disciplina prevista.
3. L'AIR ha valenza tecnico - consultiva e non costituisce impedimento o motivo dirimente per l'adozione, da parte dell'organo competente, dello schema di provvedimento sottoposto al suo esame.

ARTICOLO 3

Analisi tecnico- normativa

1. L'ATN è uno strumento di verifica tecnica delle proposte di legge o di regolamento, che è parte integrante della relazione di accompagnamento agli schemi di provvedimenti medesimi.
2. L'ATN prende in esame lo schema di provvedimento dal punto di vista esclusivamente tecnico, avendo riguardo:
 - a) al quadro normativo vigente;
 - b) alla legittimità costituzionale;
 - c) alla compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze proprie della Regione;
 - d) alla coerenza con le fonti legislative primarie;
 - e) alla struttura ed al linguaggio del testo normativo;

- f) alla correttezza dei riferimenti normativi;
- g) agli effetti della rilegificazione, delegificazione ed abrogazione nelle materie considerate.

ARTICOLO 4

Redazione dei testi unici

1. Per perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 marzo 1999, n.7.
2. Il Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 5 predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro il 30 giugno 2002.
3. Entro quattro mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza bimestrale, il Gruppo riferisce mediante apposita relazione alla Commissione Consiliare permanente per gli Affari istituzionali sullo stato del lavoro svolto e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa.
4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2 ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.
6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

ARTICOLO 5

Fase preparatoria

1. Al fine di mettere a punto modelli sperimentali di applicazione dell'AIR, è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da 9 dirigenti e funzionari designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è assistito e supportato da 3 esperti di particolare qualificazione. I 3 esperti e il coordinatore del Gruppo di lavoro sono a loro volta individuati dalla Giunta Regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Al Gruppo di lavoro e agli esperti è altresì affidato il compito di predisporre modelli di applicazione dell'ATN e di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 6

Implementazione dell'AIR e dell'ATN

1. Ultimata la fase preparatoria di cui al precedente art.5, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza e per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ad incardinare i procedimenti relativi all'AIR ed all'ATN nelle strutture regionali e di adeguarne la disciplina

organizzativa, prevedendo comunque una prima applicazione a titolo sperimentale.

2. L'Istituto F.S. Nitti, di cui alla L.R. n.6/1998 e successive modificazioni, promuove specifici interventi di formazione ed aggiornamento per l'implementazione dell'AIR, dell'ATN e degli altri strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, anche attraverso il confronto con esperienze extraregionali.

3. Gli strumenti ed i materiali predisposti ed utilizzati, sia nelle attività formative dell'Istituto F.S. Nitti sia nell'esercizio della funzione di valutazione da parte delle strutture regionali competenti, sono resi disponibili per le amministrazioni locali che vi abbiano interesse.

ARTICOLO 7 Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Formula Finale:

Potenza, 17 aprile 2001

BUBBICO